

Codice A1813C

D.D. 22 agosto 2024, n. 1724

Concessione breve n. 67/24, per occupazione temporanea di area demaniale per interventi di salvaguardia e monitoraggio del Lago di Arignano in Comune di Arignano e Marentino (TO).



ATTO DD 1724/A1813C/2024

DEL 22/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione breve n. 67/24, per occupazione temporanea di area demaniale per interventi di salvaguardia e monitoraggio del Lago di Arignano in Comune di Arignano e Marentino (TO).

Con D.D. in data 09/09/2023 n. 1619-CB n. 57/2023 questo Settore a seguito della richiesta dei Comuni di Arignano e Marentino (TO) ha concesso l'occupazione temporanea di area demaniale del Lago di Arignano per interventi di sfalcio/trinciature delle specie alloctone invasive e per l'accesso alla superficie del lago per l'eradicazione delle specie alloctone ittiche presenti nel lago stesso e per effettuare i monitoraggi delle acque, delle specie faunistiche e vegetazionali.

Con nota in data 27/05/2024 prot. 2064 il Comune di Marentino ha richiesto un'ulteriore concessione breve per poter continuare alcune lavorazioni non effettuate nella prima fase sulla base di quanto riportato nel medesimo progetto a firma del dott. for. Fulvio Anselmo già agli atti di questo Settore.

Considerato che il tempo di esecuzione è superiore ai quindici giorni ed inferiore ad anni uno e che l'intervento viene eseguito da ente pubblico, ai sensi del regolamento regionale 10/R del 16/12/2022 e della tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" il canone non è dovuto.

Considerato che le lavorazioni ancora da completare risultano compatibili con il normale regime idraulico dell'ambiente lacustre.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione breve in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 Gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il RD n° 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Visto l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della LR n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la L.R. n° 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e Regolamento regionale approvato con DPGR n° 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001. n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la L.R. n. 9 del 26/03/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024.;
- Vista la L.R. n. 20 del 01/08/2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. 46-117 del 02/08/2024 "Attuazione della l.r. 01/08/2024 n. 20 Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2024-2026-variazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2024-2026";

determina

-di concedere ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022 ai Comuni di Arignano e Marentino (TO) l'occupazione temporanea di area demaniale del Lago di Arignano per l'effettuazione degli interventi descritti in premessa e dettagliatamente illustrati negli elaborati progettuali esaminati agli atti di questo Settore a completamento degli interventi per i quali era già stata concessa l'occupazione di area demaniale con D.D. in data 09/09/2023 n. 1619-CB n. 57/2023 sempre di questo Settore;

-di dare atto che ai sensi del richiamato regolamento regionale non è dovuto alcun canone;

-di impartire le ulteriori seguenti prescrizioni di natura tecnico/idraulica:

1. nessuna variazione, rispetto a quanto previsto negli atti progettuali, potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dal lago; il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di sponda, ove necessario, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene; pertanto codesto concessionario dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
5. la presente concessione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. la concessione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico e lacuale, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
7. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
9. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Riccardo Crivellari
Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio